

SOLLECITAZIONE ALL'INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI CLARIS LEASING S.P.A. E CLARIS FACTOR S.P.A.

I) INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E FINALITÀ

Con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (“**MEF**”) ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. (di seguito “**Veneto Banca**” o il “**Venditore**”) a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito dalla L. n. 121/2017).

L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 99/2017 ha previsto che i commissari liquidatori devono provvedere “a cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali per una quota” di Veneto Banca. Il cessionario, ai sensi del successivo comma 3, deve essere individuato “anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato”.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Alessandro Leproux, la Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e il Dott. Fabrizio Viola (“**Commissari Liquidatori**”). Sono stati, inoltre, nominati componenti del Comitato di Sorveglianza l'Avv. Franco Benassi, il Prof. Avv. Andrea Guaccero, il Dott. Giuseppe Vidau; il Comitato di Sorveglianza, nella riunione tenutasi il 25 giugno 2017, ha nominato Presidente del Comitato stesso il Prof. Avv. Andrea Guaccero.

Veneto Banca detiene il 100% del capitale sociale di Claris Leasing S.p.A. (“**Claris Leasing**”) e Claris Factor S.p.A. (“**Claris Factor**” e, insieme a Claris Leasing, singolarmente “**la Società**” e congiuntamente “**le Società**”) che intende cedere secondo le modalità indicate nel suddetto art. 3 comma 3, del D.L. n. 99/2017 (la “**Procedura**”).

II) OGGETTO DELLA PROCEDURA

I Commissari Liquidatori hanno incaricato Equita SIM S.p.A. (l’“**Advisor**”), con sede legale in via Turati n.9, Milano ad avviare la Procedura.

La Procedura ha ad oggetto:

- (a) la cessione del 100% del capitale sociale di Claris Leasing (il “**Lotto Claris Leasing**”);
- (b) la cessione del 100% del capitale sociale di Claris Factor (il “**Lotto Claris Factor**”).

I Commissari Liquidatori, con il presente documento (la “**Sollecitazione**”), come da avvisi pubblicati sui quotidiani e sul sito internet <https://www.gruppovenetobanca.it/it/veneto-banca-s.p.a.-in-l.c.a.>, intendono sollecitare l'invio di manifestazioni di interesse alla Procedura da parte di soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati.

III) SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE

Potranno richiedere di essere ammessi a partecipare alla Procedura, soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, ivi inclusi fondi d'investimento, in forma singola o aggregata (“**Cordata**”). Non saranno ammesse alla Procedura persone fisiche.

È ammessa la partecipazione alla Procedura per un solo Lotto o per entrambi, anche con formazioni diverse (i.e. in un Lotto individualmente ed in un altro in Cordata oppure in entrambi i lotti in Cordate composte da imprese diverse).

Si precisa che nessuno dei soggetti interessati, singolarmente o quale partecipante di una Cordata, potrà presentare, direttamente, attraverso società controllate o comunque sottoposte a comune controllo o nelle quali detenga una partecipazione in misura superiore al 20%, più di una manifestazione di interesse per il medesimo Lotto.

IV) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

IV.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I soggetti interessati a partecipare alla Procedura dovranno, **a pena di esclusione**, possedere i requisiti di ordine generale di seguito indicati:

- a) il concorrente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione della Sollecitazione non deve essersi trovato e non deve oggi trovarsi in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) il concorrente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione della Sollecitazione non deve essere stato sottoposto e non deve essere oggi sottoposto a procedure di fallimento, concorsuali o ad altro tipo di procedura che denotino lo stato di insolvenza, di crisi, cessazione dell'attività, o gestione coattiva in base alla legislazione dello Stato di appartenenza e nei suoi confronti non deve essere pendente istanza per la sottoposizione a una di tali procedure;
- c) il concorrente non deve essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero non deve essere stato assoggettato a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- d) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non devono essere stati e non devono essere soggetti a condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b) bis, c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nei loro confronti non devono operare le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ovvero condannati per reati o soggetti a misure ostative equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza. A tal fine, dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. La causa di esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia costituito da più soggetti in Cordata, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti, **a pena di esclusione** dalla Procedura, da ciascuno soggetto.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla Procedura dovranno essere posseduti anche da ciascun socio.

IV.2) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CAPACITÀ ECONOMICA

Alla data di presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono, **a pena di esclusione** dalla Procedura:

- aver concluso l'ultimo esercizio sociale con un patrimonio netto non inferiore ad Euro 4.000.000 (o controvalore in valuta estera). In caso di gruppo societario, il requisito di cui sopra può essere riferito al patrimonio netto consolidato del gruppo;

o, in alternativa

- avere al 30 giugno 2017, un patrimonio disponibile per investimenti (disponibilità liquide o equivalenti per investimenti e *callable capital* – purché venga fornita adeguata documentazione di supporto) non inferiore ad Euro 20.000.000 (o controvalore in valuta estera).

Nel caso l'interesse all'acquisto venga manifestato da una Cordata, tale manifestazione verrà presa in considerazione qualora uno dei requisiti patrimoniali sopra indicati risulti soddisfatto in termini aggregati.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, il requisito di cui sopra dovrà essere riferito in via cumulativa ai soci della suddetta società.

Il mancato possesso di uno dei requisiti sopra indicati al momento della presentazione della manifestazione di interesse comporterà l'automatica esclusione dalla Procedura.

V) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati a partecipare alla Procedura dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, entro i termini e con le modalità specificamente indicate al successivo punto VII), la propria manifestazione di interesse redatta in lingua italiana o in lingua inglese, conformemente al "*Modello di Manifestazione di interesse*" (**All. 1a: Modello di manifestazione di interesse e All. 1b: Modello di manifestazione di interesse - versione inglese**), sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri). La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di partecipazione alla Procedura di una Cordata, gli interessati dovranno predisporre una manifestazione di interesse resa congiuntamente e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun componente, nella quale, integrando il relativo Modello, dovrà essere indicato il comune mandatario per l'espletamento della Procedura, e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore di ciascun membro. Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun socio.

La manifestazione di interesse dovrà contenere: (i) l'indicazione del Lotto cui si intende manifestare interesse tra quelli indicati nel precedente punto II); (ii) l'indicazione dei contatti delle persone coinvolte nell'operazione, specificando il nome del responsabile cui potranno essere inviate le comunicazioni relative alla Procedura; (iii) l'indicazione dei consulenti finanziari o di altri consulenti che assistono o assisteranno il soggetto interessato; (iv) la dichiarazione di impegno a non porre in essere comportamenti o atti che possano influire negativamente sulla Procedura; (v) l'autorizzazione per i Commissari Liquidatori, il Venditore e l'Advisor al trattamento dei propri dati personali e/o societari al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla Procedura indicati nel precedente punto IV), successivamente verificabile, resa in lingua italiana o in lingua inglese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta conformemente al "*Modello di dichiarazione sostitutiva*" (**All. 2a: Modello di**

dichiarazione sostitutiva e All. 2b: Modello di dichiarazione sostitutiva - versione inglese). Per i soggetti aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione Europea, la dichiarazione di cui sopra è sostituita da una dichiarazione giurata, ovvero, per quei paesi in cui siffatta dichiarazione non esiste, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del proprio Paese ovvero dinanzi a un pubblico ufficiale di un Consolato o di un'Ambasciata italiana. La dichiarazione dovrà avere il medesimo contenuto dell'All. 2: Modello di dichiarazione sostitutiva, con l'unica eccezione che non dovrà contenere l'indicazione di essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di partecipazione di cui alla lettera d) del precedente punto IV.1) deve essere attestato, conformemente al modello di dichiarazione sopra indicato, personalmente da parte dei soggetti ivi indicati. In alternativa, il soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva deve attestare il possesso dei requisiti anche in nome e per conto dei suddetti soggetti, indicandone il nominativo e l'incarico ricoperto.

Nel caso di partecipazione in forma di Cordata, ciascun membro dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Nella dichiarazione sostitutiva, integrando il relativo Modello, dovrà essere indicata la quota di requisiti posseduta da ogni singolo componente.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa anche con riferimento a ciascun socio.

Al termine della Procedura sarà richiesta al soggetto risultato primo in graduatoria tutta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di cui sopra.

Con riferimento alle dichiarazioni di volontà rese dai soggetti interessati, si precisa che l'assenza o l'incompletezza delle medesime comporterà l'esclusione dalla Procedura. In caso, invece, di dichiarazioni di scienza che risultino assenti, parziali o non chiare, i soggetti potranno essere invitati a fornire chiarimenti.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

1. copia della visura camerale aggiornata o documentazione equivalente da cui risulti l'elenco dei nomi, delle posizioni e data di scadenza dell'incarico di ciascun componente degli organi amministrativi, di controllo e di ogni altro organo sociale rilevante del soggetto interessato;
2. copia della documentazione comprovante il requisito di cui al punto IV.2) sopra;
3. breve profilo contenente l'indicazione delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici e finanziari; qualora il partecipante sia un fondo, l'indicazione di cui sopra potrà essere data con riferimento alle società partecipate dal fondo medesimo o a tutti i titolari di quote di partecipazione al fondo di importo superiore al 20% del fondo stesso;
4. impegno di riservatezza (l'"**Impegno di Riservatezza**"), il cui testo, in lingua italiana e in lingua inglese, è allegato al presente documento (**All. 3a: Impegno di Riservatezza e All. 3b: Impegno di Riservatezza - versione inglese**), compilato in tutte le sue parti, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dal legale rappresentante del soggetto partecipante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) per integrale accettazione – nella versione italiana o inglese. Nel caso di partecipazione in forma di Cordata, l'Impegno di Riservatezza dovrà essere sottoscritto da ogni componente. Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, l'Impegno di Riservatezza dovrà essere sottoscritto anche da ciascun socio;
5. copia della presente Sollecitazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal sottoscrittore della manifestazione d'interesse, per integrale accettazione. Nel caso di partecipazione in forma di

Cordata, la copia della presente Sollecitazione dovrà essere sottoscritta da ogni componente. Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, la presente Sollecitazione dovrà essere sottoscritta anche da ciascun socio;

6. copia semplice della documentazione idonea ad attestare i necessari poteri del/i sottoscrittore/i della manifestazione di interesse e dell'Impegno di Riservatezza.

Nel caso l'interesse all'acquisto venga manifestato congiuntamente da più soggetti attraverso una Cordata, i documenti da allegare alla manifestazione di interesse dovranno riferirsi ad ognuno di detti soggetti.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, copia della documentazione di supporto del requisito di cui al punto IV.2) sopra dovrà essere riferita in via cumulativa ai soci della suddetta società.

La manifestazione di interesse, l'Impegno di Riservatezza e la documentazione richiesta dovranno essere presentate in lingua italiana o in lingua inglese. Qualora la documentazione venisse presentata in lingue diverse dall'italiano o dall'inglese, la medesima dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore che assevera la traduzione con giuramento davanti alla competente autorità del paese in cui ha sede il concorrente o comunque secondo le modalità di asseverazione previste dalla legislazione dello Stato in cui ha sede il concorrente, prevalendo in ogni caso, il testo in lingua italiana o in lingua inglese. Qualora i documenti sopra indicati siano prodotti in copia, il legale rappresentante (o un procuratore speciale munito di appositi poteri) dovrà attestare la conformità della copia al rispettivo originale. La suddetta dichiarazione andrà corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, rilasciato dalle Autorità italiane ovvero dalle Autorità straniere competenti.

Si precisa che, con le modalità che verranno indicate in una fase successiva della Procedura, saranno ammesse, purché intervengano entro e non oltre la fase della presentazione delle offerte non vincolanti, modifiche alla composizione della Cordata con la partecipazione di soggetti nuovi. Per soggetti nuovi, si precisa sin da ora, si intendono: (i) potenziali partecipanti che avendo presentato la manifestazione di interesse nei termini previsti dalla Sollecitazione, sono stati ammessi alla presentazione delle offerte non vincolanti; (ii) potenziali partecipanti che non abbiano presentato la manifestazione di interesse nei termini previsti dalla Sollecitazione. Resta comunque inteso che il numero dei partecipanti che risulteranno ammessi a presentare offerte preliminari non vincolanti dovrà consentire un confronto concorrenziale adeguato.

In tali casi i nuovi soggetti eventualmente aggiuntisi alla Cordata saranno tenuti a soddisfare i requisiti ed a presentare la documentazione richiesti ai sensi della presente Sollecitazione.

I Commissari Liquidatori si riservano, in ogni caso, la facoltà di verificare la rispondenza ai requisiti sopra specificati e la permanenza degli stessi in tutte le fasi della Procedura, nonché la conformità delle lettere di manifestazione di interesse in relazione ai nuovi soggetti.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse che siano proposte per persona da nominare, che siano espressa da intermediari o da società fiduciarie o per le quali non sia chiaramente identificabile il soggetto manifestante interesse, sia in forma singola, sia in forma associata.

VI) CHIARIMENTI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della Sollecitazione potranno essere formulate, in lingua italiana o inglese, esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata projectbubbles@cert.venetobanca.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 1 dicembre 2017.

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque oltre il termine sopra indicato.

Le risposte ai chiarimenti saranno rese, in forma anonima, mediante pubblicazione sul sito internet <https://www.gruppovenetobanca.it/it/veneto-banca-s.p.a.-in-l.c.a.>, entro il termine di 4 (quattro) giorni decorrente dalla scadenza del termine per formulare richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti. Le risposte rese costituiscono parte integrante della Procedura e sono vincolanti per tutti i soggetti interessati.

VII) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste nella presente Sollecitazione all'indirizzo di posta elettronica certificata projectbubbles@cert.venetobanca.it indicando nell'oggetto della posta elettronica certificata: *“Manifestazione di interesse per la procedura di cessione del 100% del capitale sociale di Claris Leasing S.p.A. e Claris Factor S.p.A.”*, indicando nel testo il Lotto cui si intende partecipare.

Dovrà essere inviata una e-mail per ogni Lotto cui si intende partecipare, completa di tutti i suddetti documenti e dichiarazioni.

La manifestazione di interesse all'Operazione dovrà pervenire entro il 12 dicembre 2017 alle ore 12:00.

Le manifestazioni di interesse dell'Operazione pervenute al di fuori della data e ora indicata non saranno prese in considerazione.

La data e ora di ricezione della posta elettronica attesterà il giorno e l'ora di ricezione.

VIII) FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse di cui al punto V) che precede, le medesime verranno esaminate, congiuntamente, dai Commissari Liquidatori e sarà redatto apposito verbale. In particolare, sarà verificata la rispondenza ai requisiti sopra specificati dei soggetti interessati e la conformità delle lettere di manifestazione di interesse a quanto richiesto ai sensi della presente Sollecitazione, ai fini dell'ammissione alle successive fasi della Procedura.

I soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse nel rispetto dei termini e delle modalità di cui sopra e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica saranno a quel punto invitati dall'Advisor per conto del Venditore e dei Commissari Liquidatori, a mezzo di una *“Lettera di Invito per la presentazione di offerte preliminari non vincolanti”*, alla successiva fase, finalizzata alla presentazione di un'offerta preliminare non vincolante.

I soggetti destinatari della *“Lettera di Invito per la presentazione di offerte preliminari non vincolanti”* riceveranno un documento informativo relativo a ciascuna Società (**“Information Memorandum”**) contenente informazioni utili alla presentazione dell'offerta preliminare non vincolante. Le offerte preliminari non vincolanti dovranno contenere **a pena di esclusione**: (i) una breve indicazione della motivazione al possibile investimento, precisando se detto investimento avverrà utilizzando mezzi propri o facendo ricorso ad altre forme di finanziamento, e ogni altro elemento che giustifichi l'interesse del soggetto interessato all'operazione; (ii) il prezzo offerto per il 100% delle azioni di ciascuna Società con evidenza delle metodologie e dei parametri di valutazione impiegati per la determinazione dello stesso; (iii) un'indicazione preliminare delle modalità di finanziamento dell'operatività di ciascuna Società a seguito del perfezionamento dell'operazione e dell'impegno finanziario conseguente all'obbligo di restituzione al Venditore dei finanziamenti erogati a ciascuna Società e in essere alla data di trasferimento delle partecipazioni; (iv) la dichiarazione che l'offerta preliminare non vincolante è incondizionata e senza riserve, e (v) l'elenco dei soci e indicazione della struttura di controllo del soggetto che formula l'offerta preliminare non vincolante, ove applicabile, includendo i soggetti controllanti sino a risalire al vertice della

catena di controllo ovvero, in caso di società quotate o comunque ad azionariato diffuso, descrizione della struttura dell'azionariato ed elenco degli azionisti che detengono partecipazioni di controllo ovvero superiori al 10%, con indicazione delle rispettive quote di partecipazione. Nel caso di formulazione di offerte preliminari non vincolanti da parte di fondi di investimento, oltre alla documentazione di cui sopra riferita alla società di gestione, dovranno essere indicati, se tale informazione è disponibile, i titolari di quote superiori al 20% del fondo.

La selezione dei soggetti che verranno ammessi all'ultima fase della Procedura in base alle offerte preliminari non vincolanti formulate verrà effettuata sulla base del criterio del prezzo offerto più elevato.

Le modalità di svolgimento dell'ultima fase della Procedura saranno disciplinate in una "*Lettera di Invito per la presentazione di offerte vincolanti*" che verrà inviata ai soli soggetti che abbiano superato la precedente fase ed indicherà: (i) tempistica e modalità di accesso alla *data room* relativa alle due Società con la messa a disposizione dei dati e informazioni utili alla presentazione delle offerte vincolanti, (ii) il/i modello/i di contratto di cessione delle partecipazioni oggetto della presente Procedura sull/i cui testo/i vi verrà richiesto di formulare per iscritto eventuali commenti secondo le modalità che saranno indicate nelle successive fasi.

Si precisa che: (i) ciascuna partecipazione verrà ceduta nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di cessione, stato che risulterà dalle informazioni disponibili nella data room che l'acquirente dichiarerà di aver conosciuto e accettato, (ii) il prezzo verrà versato integralmente e per cassa contestualmente alla data di trasferimento delle partecipazioni, (iii) il venditore non rilascerà alcuna garanzia in merito alle caratteristiche, qualità o capacità di generare reddito di ciascuna delle Società, salvo esclusivamente le garanzie di proprietà e assenza di vincoli delle partecipazioni oggetto di cessione, e (iv) i finanziamenti attualmente erogati dal Venditore a ciascuna delle Società, che risultino ancora in essere alla data di trasferimento delle partecipazioni, dovranno essere rimborsati, ove necessario, anticipatamente dall'acquirente secondo modalità e termini che verranno individuati nelle fasi successive della Procedura.

Per ogni Lotto, la miglior offerta sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo offerto più elevato.

Si precisa altresì che – atteso che le Società sono intermediari finanziari vigilati e autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del d. lgs. n. 385 del 1.9.1993 (il "**Testo Unico Bancario**") – il trasferimento delle partecipazioni sarà condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dal Testo Unico Bancario, nonché delle ulteriori necessarie autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza e delle altre Autorità competenti previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

Si segnala sin d'ora che l'offerta vincolante dovrà contenere l'impegno di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 99/2017 ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

IX) OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL VENDITORE, DEI COMMISSARI LIQUIDATORI E DELL'ADVISOR

I soggetti interessati riconoscono espressamente che la pubblicazione della Sollecitazione e la ricezione della manifestazione di interesse non costituiscono espressione di volontà negoziale e non comportano per i Commissari Liquidatori, per il Venditore (né per l'Advisor), per i loro rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dei Commissari Liquidatori, del Venditore (e dell'Advisor), dei loro rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti a qualsiasi titolo.

I soggetti interessati accettano espressamente che i Commissari Liquidatori specificandone i motivi, si riservano la facoltà di modificare, sospendere, differire, annullare, interrompere o non aggiudicare la Procedura in ogni momento senza che i soggetti interessati possano avanzare nei confronti di essi, del Venditore (e dell'Advisor) ed i loro rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, neppure ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile.

La Sollecitazione non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio o sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Si precisa che, salvi i casi di espressa comminatoria di esclusione, il mancato rispetto delle clausole contenute nella presente Sollecitazione, nonché nella successiva disciplina della presente Procedura, comporterà l'esclusione del concorrente - in ossequio al principio della massima partecipazione alla Procedura - ove le dichiarazioni, i comportamenti o le omissioni del partecipante possano incidere sulla regolarità della Procedura e ove eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni possano risultare contrarie al principio di *par condicio* tra tutti i concorrenti.

X) PRIVACY

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno trattate nel pieno rispetto di quanto recato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il titolare del trattamento dei dati forniti sarà Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.

I dati saranno conservati presso le sedi del titolare per il tempo necessario ai fini della Procedura.

XI) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Procedura e ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente agli atti della Procedura sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

XII) ALTRE INFORMAZIONI E VARIE

Alla presente sollecitazione è allegato un breve documento informativo sull'opportunità di investimento (**All. 4a: Teaser e All. 4b: Teaser - versione inglese**).

Fermo restando che andranno fornite tutte le informazioni richieste nel corso della Procedura, qualora sussistano particolari esigenze di riservatezza, nella documentazione prodotta potranno essere segretate le ulteriori informazioni non ritenute utili. In tal caso dovrà essere resa dichiarazione che attesti che le parti segretate non sono rilevanti ai fini della Procedura, indicando in dettaglio le relative ragioni giustificative. Resta fermo che il Venditore, i Commissari Liquidatori e l'Advisor potranno richiedere un'integrazione della documentazione e che nel rispetto della normativa vigente in materia, l'esibizione della documentazione a soggetti terzi sarà eventualmente consentita solo dopo che il soggetto interessato sia informato della richiesta e della possibilità di indicare le parti della documentazione per le quali, per giustificate ragioni di riservatezza, non voglia consentire l'esibizione.

La Sollecitazione e tutti i documenti ad essa allegati saranno comunque resi disponibili sul sito internet <https://www.gruppovenetobanca.it/it/veneto-banca-s.p.a.-in-l.c.a> come da avvisi pubblicati sui quotidiani.

Lista allegati

All. 1a - Modello di manifestazione di interesse

All. 1b - Modello di manifestazione di interesse - versione inglese

All. 2a - Modello di dichiarazione sostitutiva

All. 2b - Modello di dichiarazione sostitutiva - versione inglese

All. 3a - Impegno di Riservatezza

All. 3b - Impegno di Riservatezza - versione inglese

All. 4a - Teaser

All. 4b - Teaser – versione inglese

Pierpaolo.Gorgucci - 2/12/2018 - 23:43:41 - 10.0.105.10.
Procedura di vendita di Claris Leasing S.p.A. e CLaris Factor S.p.A. - 2017 11 20 S